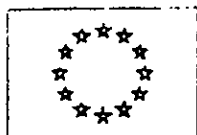


ALLEGATO 3.



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.07.1995
SEC(95) 830 def.

Progetto di

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione delle regole di concorrenza
al settore postale e in particolare sulla valutazione
di alcune misure statali relative ai servizi postali

PREMESSA

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il settore postale⁽¹⁾ è disciplinato dal diritto comunitario, ed in particolare dalle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato.

In seguito alla presentazione da parte della Commissione di un libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali⁽²⁾ e di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio che esponeva i risultati delle consultazioni relative al libro verde e le misure raccomandate dalla Commissione⁽³⁾, sono state avviate importanti discussioni sul futuro ambito normativo del settore postale comunitario.

Il presente progetto di comunicazione, che integra la misure di armonizzazione proposte dalla Commissione, si fonda sugli esiti di queste discussioni in accordo con i principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio (94/C 48/02) del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari. Esso fissa gli orientamenti in base ai quali la Commissione intende applicare al settore postale le norme sulla concorrenza presenti nel Trattato, al fine di proseguire sulla via di una liberalizzazione graduale e controllata del mercato postale, mantenendo nel contempo le garanzie necessarie per la fornitura di un servizio universale.

Oltre a definire l'approccio da seguire per verificare la compatibilità delle misure adottate dagli Stati membri - che limitano la libertà di prestare servizi e/o di competere all'interno dei mercati postali - con le norme sulla concorrenza presenti nel Trattato, la comunicazione conferma il diritto degli Stati membri di mantenere, al momento attuale, un ambito ben definito di servizi riservati.

In più, si affronta il problema di un accesso non discriminatorio alla rete postale e quello delle garanzie normative necessarie per assicurare una concorrenza leale nel settore.

⁽¹⁾ Si vedano, in particolare Cause riunite C-48/90 e C-66/90, Regno dei Paesi Bassi. Koninklijke RTT Nederland NV e PTT-Post contro Commissione. Raccolta 1992, pag. I-0565 e Causa C-320/91 Paul Corbeau, Raccolta 1993 pag. I-2533.

⁽²⁾ COM(91) 476 def.

⁽³⁾ "Linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari", COM(93) 247 del 2 giugno 1993.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

I n d i c e

Introduzione

1. Definizioni
2. Articolo 90, paragrafo 1
3. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 59
 - (a) Principi fondamentali
 - (b) Conseguenze
4. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 86
 - (a) Il mercato di cui trattasi
 - (b) Posizione dominante
 - (c) Abusi potenziali
5. Articolo 90, paragrafo 2
 - (a) Il servizio di pubblico interesse economico e l'area riservata
 - (b) Condizioni
 - i Liberalizzazione degli altri servizi postali
 - ii Mancanza di mezzi meno restrittivi per garantire il servizio universale
 - iii Proporzionalità
 - iv Controllo da parte di un organismo indipendente di regolamentazione
 - v Monitoraggio efficace dei servizi riservati
 - vi Trasparenza della tenuta della contabilità
 - vii Accesso non discriminatorio alla rete postale
6. Applicazione dell'articolo 92 in materia di aiuti concessi dallo Stato agli esercenti postali quali definiti al punto 2.2.
 - a) Principi
 - b) Applicazione degli articoli 90 e 92
7. Riesame

Introduzione

La Commissione ritiene che, in quanto strumento essenziale di comunicazione e di scambio, i servizi postali siano di vitale importanza per tutte le attività sociali ed economiche. In questo settore si stanno sviluppando nuovi servizi postali e la sicurezza delle regole di mercato è la premessa necessaria per l'investimento e la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che le disposizioni del trattato CE, ed in particolare le norme sulla concorrenza, si applicano al settore postale⁽⁴⁾.

Di conseguenza, viene spesso chiesto alla Commissione delle Comunità europee l'atteggiamento che essa intende assumere per dare attuazione alle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato CE nei confronti delle misure statali relative ad imprese pubbliche e ad imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti esclusivi o speciali nel settore postale.

Considerando soprattutto lo sviluppo dei nuovi servizi postali offerti da operatori privati, alcuni Stati membri hanno rivisto o stanno rivedendo la loro legislazione postale al fine di ridurre il monopolio delle proprie amministrazioni postali al livello considerato necessario per conseguire l'obiettivo del pubblico interesse. Infine, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure atte a definire, tra l'altro, un servizio universale armonizzato e i servizi postali che possono essere riservati⁽⁵⁾.

È pertanto opportuno un approccio globale che ricomprenda, da un lato, le proposte di direttive del Parlamento e del Consiglio per la definizione di una serie armonizzata di servizi postali nonché, dall'altro, l'individuazione degli obblighi imposti agli Stati membri in virtù del Trattato, fornendo loro in tal modo linee direttrici chiare onde evitare violazioni dello stesso.

A tale proposito, il Consiglio ha chiesto che le misure siano trasparenti, semplici e di facile gestione, al fine di assicurare le migliori condizioni possibili di verifica e di applicazione.

In questa fase, una comunicazione sembra pertanto lo strumento più appropriato per orientare gli Stati membri e le amministrazioni postali che sono titolari di diritti speciali ed esclusivi a garantire una corretta applicazione delle regole di concorrenza. La presente comunicazione, pur non potendo avere carattere esaustivo, ha l'obiettivo di chiarire in termini generali gli obblighi concreti imposti dal Trattato agli Stati membri nel settore postale e di fornire quindi i criteri necessari alla corretta interpretazione, in particolare, dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CE in combinato disposto con gli articoli 59 e 86.

Con la presente comunicazione, la Commissione procede verso la definizione del campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2 per garantire una maggiore trasparenza e facilitare le decisioni in materia di investimento da parte di tutti i soggetti operanti nel settore postale nell'interesse degli utenti dei servizi postali nell'Unione europea.

1. Definizioni

Ai fini della presente comunicazione, si intende per:

"servizi postali", i servizi che consistono nella raccolta, in particolare la raccolta pubblica, nel trasporto e nella distribuzione di invii postali;

"rete postale pubblica", l'insieme delle risorse umane e delle attrezzature indispensabili per garantire

⁽⁴⁾ Vedasi nota 1.

⁽⁵⁾ Risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari, GU n. C 48, del 16.2.1994, pag. 3.

- la raccolta pubblica degli invii postali dalle cassette di impostazione o da altri punti di accesso dislocati su tutto il territorio effettuata in virtù degli obblighi imposti dal servizio universale;
- l'avviamento e movimentazione di tali invii tra i punti di accesso e il rispettivo centro di distribuzione;
- il recapito di tali invii al relativo indirizzo durante i normali giri di distribuzione previsti;

"raccolta", il processo di concentrazione, trasporto e smistamento degli invii postali dal luogo di spedizione e dalle cassette di impostazione ai punti di accesso alla rete postale;

"distribuzione", le operazioni che vanno dallo smistamento nei centri di distribuzione al recapito degli invii postali agli indirizzi indicati sugli invii;

"invio postale", ogni oggetto munito di indirizzo, le cui caratteristiche tecniche e fisiche ne consentano il trasporto all'interno della rete postale. La definizione comprende la corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici, pacchi postali con o senza valore commerciale;

"corrispondenza", la comunicazione in forma scritta su un qualsiasi supporto materiale da inviare e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucri. Non rientrano tra la corrispondenza i libri, i cataloghi, i giornali, i periodici;

"scambio di documenti", la consegna da parte del mittente di materiale ad un centro di scambio ad hoc nel quale i suoi corrispondenti dispongono di caselle apposite dalle quali possono recuperare la loro posta;

"pubblicità diretta per corrispondenza", gli invii di corrispondenza basati su uno stesso testo e spediti a un vasto numero di destinatari a fini di pubblicità e di vendite;

"servizio espresso", il servizio che, oltre a una maggiore rapidità e affidabilità nella raccolta e recapito degli invii, comprende tutto o alcuni dei seguenti servizi supplementari: garanzia di consegna a data predeterminata; presa a domicilio, recapito nelle mani del destinatario, possibilità di cambiare la destinazione e l'indirizzo nel tragitto; conferma al mittente dell'avvenuto ricevimento; controllo, ricerca e rintracciamento di invii spediti; servizio a misura del cliente e, ove richiesto, fornitura di servizio a la carte;

"fornitori del servizio universale", gli organismi pubblici o privati che sono designati da uno Stato membro a provvedere alla fornitura del servizio universale o di parti di tale servizio;

"diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riserva la facoltà di fornire un servizio postale o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

"diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita su base discrezionale a due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività,
- designa, secondo criteri che non sono criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti come quelle autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi stabiliti per legge o regolamento che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

"spese terminali", la remunerazione applicata tra fornitori del servizio universale per il recapito di invii transfrontalieri;

"intermediario", qualsiasi operatore economico che agisce in veste di intermediario tra il mittente dell'invio postale e un fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica nello stesso Stato o in un altro;

"punti di accesso", i luoghi fisici presso i quali i clienti o gli intermediari possono consegnare gli invii postali nelle varie fasi di trattamento degli invii stessi prima della loro distribuzione. Tra questi figurano gli sportelli degli uffici postali, le cassette di impostazione nonché i punti terminali dei centri di distribuzione per gli invii postali presmistati;

"autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi a cui in ciascuno Stato membro sono demandate dagli Stati membri, tra l'altro, le funzioni di regolamentazione che rientrano nell'ambito della presente comunicazione;

"esigenze essenziali", i motivi di natura non economica di interesse generale che possono indurre uno Stato membro a subordinare la fornitura dei servizi postali a determinate condizioni vincolanti. Tali motivi sono il comune senso del pudore, il controllo di eventuali attività criminose e, nei casi in cui siano giustificate, la protezione dei dati.

2. Articolo 90, paragrafo 1

- 2.1. Il Trattato obbliga gli Stati membri a non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'espressione "impresa" designa qualsiasi persona che esercita una attività economica, indipendentemente dallo statuto giuridico di tale persona e dalle sue modalità di finanziamento. La fornitura del servizio di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali costituisce un'attività economica, in quanto tali servizi vengono normalmente prestati a titolo oneroso.

Il termine "impresa pubblica" designa qualsiasi impresa su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà o hanno in essa una partecipazione finanziaria oppure in conseguenza delle norme che disciplinano l'impresa in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le quote del capitale dell'impresa oppure hanno il diritto di nominare più della metà dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Gli organismi che fanno parte dell'amministrazione di uno Stato membro e che gestiscono in modo organizzato i servizi postali a favore di terzi in cambio di una remunerazione vanno anch'essi considerati come "imprese pubbliche".

- 2.2. Le disposizioni nazionali relative agli esercenti postali ai quali gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per la fornitura di determinati servizi postali, ed in particolare la concessione di diritti speciali o esclusivi, sono considerate misure ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del Trattato e devono essere valutate alla luce delle disposizioni del Trattato a cui fa riferimento tale articolo.
- 2.3. In tutti gli Stati membri, ad eccezione di Svezia e Finlandia, i diritti speciali o esclusivi riguardano servizi quali la raccolta, il trasporto e la distribuzione di invii postali nonché le modalità di fornitura di tali servizi, come ad esempio il diritto esclusivo di collocare le cassette di impostazione lungo le strade principali o di emettere francobolli recanti il nome del paese in questione.

3. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 59

(a) Principi fondamentali

- 3.1. La concessione di diritti speciali o esclusivi a uno o più esercenti quali definiti al punto 2.2 per la raccolta, inclusa la raccolta pubblica, il trasporto e la distribuzione di determinate categorie di invii postali, limita inevitabilmente la possibilità che tali servizi siano forniti da imprese con sede in altri Stati membri oppure da imprese stabilite negli Stati membri in questione, qualora i destinatari o i mittenti degli invii postali gestiti da tali imprese risiedano in altri Stati membri. In pratica, le restrizioni alla fornitura di servizi postali ai sensi dell'articolo 59 del Trattato⁽⁶⁾ riguardano il divieto di trasportare talune categorie di invii postali in altri Stati membri, in particolare da parte di intermediari, come pure il divieto di distribuire la posta transfrontaliera in arrivo.
- 3.2. L'articolo 66 in combinato disposto con gli articoli 55 e 56 del Trattato stabilisce le deroghe all'articolo 59. Trattandosi di eccezioni, esse devono essere interpretate in modo restrittivo. Per quanto concerne i servizi postali, le deroghe di cui all'articolo 55 si applicano solo al trasporto e alla distribuzione della posta originata nel corso di procedure di tipo amministrativo o giudiziario collegate, anche solo a titolo occasionale, all'esercizio di una pubblica potestà, in particolare le notificazioni previste nel quadro di dette procedure. Il trasporto e la distribuzione di tali invii sul territorio di uno Stato membro possono pertanto essere subordinati ad un obbligo di licenza (cfr. infra 3.5) al fine di tutelare l'interesse pubblico. Le altre deroghe al trattato elencate in queste disposizioni non si applicano ai servizi postali. Di per sé tali servizi non devono minacciare l'ordine pubblico né avere ripercussioni sulla salute pubblica.
- 3.3. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sono possibili, in linea di principio, ulteriori deroghe sulla base di esigenze imperative se finalizzate al soddisfacimento di esigenze essenziali di natura non economica e di interesse generale e se applicate senza provocare effetti discriminatori e in modo proporzionale all'obiettivo da conseguire. Per quanto riguarda i servizi postali, le sole esigenze essenziali che legittimano restrizioni alla libertà di fornire servizi postali sono il comune senso del pudore e il controllo di eventuali attività criminali, quali il trasporto illegale di armi e droga, come pure, nei casi in cui sia giustificata, la protezione dei dati. In questo contesto, per protezione dei dati si intende il carattere di riservatezza tipico della corrispondenza. Al contrario, la protezione dei consumatori non comporta restrizioni della libertà di fornire servizi postali, poiché questo obiettivo può essere conseguito anche attraverso la libera concorrenza nel quadro della normativa generale in materia di deontologia degli scambi e di protezione dei consumatori.
- 3.4. Secondo la Commissione, pertanto, il mantenimento in vigore di diritti speciali o esclusivi volti a limitare la fornitura transfrontaliera di servizi postali sarebbe, in linea di principio, incompatibile con gli articoli 90 e 59 del Trattato, salve restando le considerazioni esposte al punto 5.4.

(b) Conseguenze

- 3.5. Laddove gli Stati membri ritengano necessario regolamentare i servizi postali per salvaguardare le esigenze essenziali o le funzioni di servizio pubblico, il contenuto di tali normative deve essere conforme agli obiettivi perseguiti. Come regola di massima, gli obblighi devono essere fatti rispettare nel quadro delle licenze per

⁽⁶⁾ Per un'illustrazione generale dei principi derivanti dall'articolo 59, cfr. la comunicazione della Commissione 93/C 234/03 concernente la libera circolazione dei servizi attraverso le frontiere. GU n. C 334 del 9.12.1993, pag. 3.

categoria e delle procedure di dichiarazione mediante le quali gli esercenti di servizi postali forniscono nome, forma giuridica, designazione e indirizzo nonché una breve descrizione dei servizi offerti al pubblico. La concessione di licenze individuali dovrebbe essere prevista solo nel caso di servizi postali specifici e laddove sia dimostrato che procedure meno restrittive non permettono di far fronte alle relative funzioni di interesse pubblico. In ogni caso, gli Stati membri sono invitati a notificare alla Commissione le misure adottate per consentire a quest'ultima di verificarne la rispondenza al principio di proporzionalità.

4. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 86

(a) Il mercato di cui trattasi

4.1. L'articolo 86 del trattato vieta, in quanto incompatibile con il mercato comune, qualsiasi azione di una o più imprese che comporti lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. I territori degli Stati membri costituiscono settori geografici separati per quanto riguarda il recapito della posta interna e, per quanto riguarda anche il recapito nel territorio nazionale della posta internazionale, a causa dei diritti esclusivi degli operatori quali definiti al punto 2.2 e delle restrizioni imposte alla fornitura di servizi postali. Ognuno di tali settori geografici costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Per la definizione del mercato di cui trattasi il paese di origine della corrispondenza transfrontaliera in arrivo è irrilevante.

4.2. Per quanto riguarda l'aspetto merceologico, occorre distinguere vari settori.

4.3. Il servizio di corrispondenza ordinaria comprende il recapito della corrispondenza nel normale giro di distribuzione quotidiano.

Ne è invece esclusa la fornitura di servizi postali in proprio, cioè l'esecuzione di servizi postali da parte di una persona giuridica o fisica che è all'origine della corrispondenza o della raccolta, trasporto e consegna di corrispondenza da parte di un terzo che agisce in proprio.

Sono altresì esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta che non sono state modificate da aggiunte, cancellature o indicazioni diverse dal nome del destinatario e dal suo indirizzo. Trattasi di riviste, giornali, periodici stampati, compresi cataloghi o altri stampati quali pubblicità diretta per corrispondenza o beni o documenti abbinati e relativi a tali invii.

4.4. Tra gli altri mercati distinti vanno annoverati, ad esempio, il mercato del servizio espresso, il mercato dello scambio di documenti e quello dei nuovi servizi che integrano i nuovi mezzi delle tecnologie di telecomunicazione e alcuni elementi dei servizi postali.

Lo scambio di documenti differisce dal settore di cui al punto 4.3 in quanto non comprende la raccolta e la consegna al destinatario degli invii postali trasportati, ma prevede soltanto l'inoltro della corrispondenza dalla casella di un utente alla casella di un altro utente, quando tali caselle sono collocate in uno o più luoghi diversi dalla sede di un utente.

Anche il servizio espresso differisce dal settore di cui al punto 4.3 in virtù del valore aggiunto rispetto al servizio postale di base⁽⁷⁾. Oltre a garantire una raccolta, un trasporto e una distribuzione più rapidi e affidabili degli invii postali, un servizio espresso si distingue per la fornitura di tutti o alcuni dei seguenti servizi supplementari: la garanzia di recapito ad una data determinata; la raccolta al domicilio del mittente; la consegna nelle mani del destinatario; la possibilità di cambiare destinazione o destinatario durante il percorso; la conferma al mittente dell'avvenuta consegna; il sistema di ricerca e rintracciamento; il trattamento personalizzato e l'offerta di una gamma di servizi in funzione delle esigenze dei clienti.

- 4.5. Anche le attività di cui al punto 4.3 comprendono settori differenti; i mercati della raccolta e dello smistamento, il mercato del trasporto e infine il mercato della distribuzione (interna e internazionale) della posta. Tali quattro attività costituiscono gli elementi del servizio finale offerto all'utente, ma prestato in vari casi da esercenti differenti, il che evidenzia che si tratta di settori diversi. Ciò vale per la posta internazionale, dove la raccolta e il trasporto vengono effettuati da un esercente postale diverso da quello che provvede alla distribuzione, nonché nel caso della corrispondenza interna, in quanto la maggior parte degli esercenti permette ai clienti principali di effettuare lo smistamento degli invii in grandi quantità in cambio di sconti sulle proprie tariffe pubbliche. Anche la raccolta ed il deposito della corrispondenza e i metodi di pagamento variano in questi casi. Attualmente gli uffici corrispondenza di grandi società sono spesso gestiti da intermediari che preparano e provvedono ad un primo smistamento della posta prima di consegnarla all'esercente postale per la distribuzione finale. Inoltre, molti esercenti postali consentono un accesso a valle alla propria rete postale, talvolta presso l'ufficio di distribuzione, che permette in molti casi di ottenere una maggiore affidabilità (qualità del servizio) aggirando eventuali punti deboli a monte nella rete postale. Raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione dovrebbero essere pertanto considerati come mercati separati in quanto rispondenti ad esigenze differenti.

(b) Posizione dominante

- 4.6. Poiché nella maggioranza degli Stati membri l'esercente quale definito al punto 2.2 è l'unico a controllare una rete postale pubblica a copertura di tutto il territorio dello Stato membro, esso detiene una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del Trattato sul proprio mercato nazionale per la distribuzione della corrispondenza ordinaria. Poiché la consegna rappresenta la fase finale del servizio prestato all'utente, l'esercente in questione è in genere dominante anche sui mercati della raccolta e del trattamento della corrispondenza. Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, questa posizione dominante si estende anche a servizi quali le lettere raccomandate oppure i servizi speciali di consegna e/o alcuni settori del mercato dei pacchi.

(c) Abusi potenziali

- 4.7. Ai sensi dell'articolo 86, lettera b), secondo comma del Trattato una pratica abusiva può consistere nel limitare l'efficienza di un servizio a danno degli utenti del servizio stesso. Quando uno Stato membro concede diritti esclusivi ai suoi esercenti quali definiti al punto 2.2 per servizi che non sono da essi offerti o sono offerti in condizioni tali da non soddisfare le esigenze degli utenti, diversamente da un servizio prestato da operatori economici in concorrenza tra di loro, questo Stato membro induce detti soggetti, con il semplice esercizio del diritto esclusivo loro conferito, a limitare la fornitura del servizio in questione in quanto risulta

⁽⁷⁾ Decisioni della Commissione 95/16/CEE (GU n. L 10 del 12.1.1990, pag. 47) e 90/456/CEE (GU n. L 233 del 28.8.90, pag. 19).

impossibile, in tale circostanza, l'efficace esercizio di queste attività da parte di imprese private. Il caso ricorre ogniqualvolta le misure adottate a tutela delle attività di cui al punto 4.3 limitano la fornitura di altri servizi separati. Sulla scorta della documentazione specifica al riguardo, la Commissione ha richiesto⁽⁸⁾ a diversi Stati membri di abolire le restrizioni esistenti in virtù dei diritti esclusivi per quanto concerne la fornitura di servizi espresso da parte di corrieri internazionali.

Un'indagine effettuata di recente per conto della Commissione europea⁽⁹⁾ ha dimostrato che gli esercenti postali pubblici degli Stati membri non esposti alla concorrenza non hanno fatto significativi progressi - a partire dal 1990 - nella normalizzazione di dimensioni e pesi, carenza che costituisce un ostacolo supplementare per aumentare la concorrenza nonché una limitazione a miglioramenti di qualità e di efficienza resi possibili dalle nuove tecnologie. Questi operatori postali hanno inoltre favorito una certa mancanza di trasparenza per quanto riguarda la compensazione interna dei costi e ciò spiega, secondo lo studio in questione, la maggior parte delle disparità di prezzo che penalizzano soprattutto gli utenti privati non in grado di accedere ad alcuna forma di sconto. Ciò indica che gli esercenti postali, quando beneficiano di diritti speciali o esclusivi, molto spesso lasciano peggiorare⁽¹⁰⁾ la qualità del servizio ed omettono avendo omesso di prendere gli accorgimenti necessari per migliorarla.

Per quanto riguarda i servizi postali transfrontalieri, lo studio ha dimostrato che la loro qualità deve essere notevolmente migliorata per soddisfare le esigenze degli utenti e soprattutto dei privati che non si possono permettere i servizi dei corrieri o in alternativa la trasmissione via fax. Impedendo l'ingresso nel mercato di altri operatori economici, gli Stati membri inducono gli esercenti postali ad offrire servizi transfrontalieri carenti, limitando così la prestazione dei servizi in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86.

- 4.8. Non è necessario che gli Stati membri costituiscano nuovi enti preposti specificamente al controllo delle condizioni di accesso applicate o della conformità con i diritti speciali ed esclusivi. Tuttavia non dovrebbero conferire a un proprio "esercente" ai sensi del punto 2.2 o a un ente che non ha autonomia rispetto al Ministero competente, il potere di vigilare sull'applicazione dei diritti esclusivi concessi e sulle attività degli esercenti postali in genere. Tale potestà indurrebbe infatti gli esercenti quali definiti al punto 2.2, che godono di una posizione dominante a svantaggiare i propri concorrenti, violando così l'articolo 86. Il sistema di una concorrenza non falsata, quale previsto dal Trattato, può essere assicurato soltanto se vengono garantite pari opportunità ai diversi operatori economici. Il fatto di consentire ad un esercente, quale definito al punto 2.2, di valutare le dichiarazioni dei propri concorrenti, di assegnare a un'impresa la potestà di vigilare sulle attività dei propri concorrenti oppure di associare un'impresa alla concessione di licenze significa assicurare all'impresa stessa la disponibilità di informazioni commerciali relative ai propri concorrenti e quindi la possibilità di interferire a piacimento nell'attività dei concorrenti.

(8) Vedasi nota 7.

(9) UFC-Que Choisir, *"I servizi postali nell'Unione europea"*, aprile 1994.

(10) In molti Stati membri gli utenti, qualche decina di anni fa, potevano ancora contare su un ricevimento nel pomeriggio di corrispondenza ordinaria spedita al mattino. Da allora la qualità del servizio è manifestamente diminuita, in particolare il numero di giri di distribuzione al giorno dei postini, ridotto da cinque a uno (o due in alcune città dell'Unione). I diritti esclusivi assegnati alle amministrazioni postali hanno favorito tale scadimento di qualità, avendo impedito ad altre imprese di affacciarsi al mercato. Di conseguenza le amministrazioni postali hanno mancato di compensare gli incrementi retributivi e la riduzione dell'orario di lavoro con le moderne tecnologie, diversamente dalle imprese operanti in industrie aperte alla concorrenza.

- 4.9. Anche il rifiuto di fornire un servizio è un abuso incompatibile con il disposto dell'articolo 86 del trattato. Tale comportamento porterebbe a una limitazione dei servizi ai sensi dell'articolo 86, lettera b) e, se rivolto solo a determinati utenti, darebbe luogo ad una discriminazione contraria all'articolo 86, lettera c). Nella maggior parte degli Stati membri, gli esercenti quali definiti al punto 2.2 consentono agli intermediari l'accesso in vari punti della propria rete postale. Tuttavia le condizioni di accesso, ed in particolare le tariffe applicate, sono spesso di natura riservata e quindi probabilmente atte a portare a discriminazioni. Gli Stati membri devono assicurare a questo riguardo che la propria normativa postale non induca gli operatori postali a differenziare in modo ingiustificato le condizioni praticate o a escludere determinate imprese.
- 4.10. L'esercizio di una rete universale di raccolta e distribuzione conferisce agli esercenti quali definiti al punto 2.2 vantaggi significativi nell'offerta di servizi liberalizzati. Il divieto di cui all'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) si applica anche all'eventualità che la posizione dominante degli esercenti in questione sul mercato ai sensi del punto 4.3 venga estesa senza motivi obiettivi ai mercati separati e separabili dal suddetto mercato e conformi alle esigenze di operatori economici specifici, con il rischio di eliminare ogni tipo di concorrenza con mezzi diversi da quelli economici. Nei paesi in cui la distribuzione locale della corrispondenza è liberalizzata e il monopolio è limitato al trasporto e alla consegna interurbani, un ampliamento del monopolio da quest'ultimo mercato al primo sarebbe pertanto incompatibile - in assenza di ulteriori motivazioni - con le disposizioni del Trattato menzionate in precedenza, in quanto il funzionamento dei servizi di pubblico interesse economico non è risultato finora pregiudicato dalla situazione preesistente. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione l'eventuale estensione prevista dei diritti speciali o esclusivi e la relativa giustificazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di interesse economico generale menzionati.
- 4.11. Esistono potenziali conseguenze sul commercio tra Stati membri, in quanto i servizi postali offerti da operatori diversi da quelli definiti al punto 2.2 sono in grado di comprendere invii da e verso altri Stati membri e le restrizioni possono ostacolare le attività transfrontaliere in altri Stati membri.

5. Articolo 90, paragrafo 2

(a) Il servizio di pubblico interesse economico e l'area riservata

- 5.1. L'articolo 90, paragrafo 2 del Trattato consente una deroga all'applicazione delle norme del Trattato qualora essa osti all'adempimento, di diritto e di fatto, dello specifico compito affidato agli esercenti quali definiti al punto 2.2 per la fornitura di un servizio di pubblico interesse economico. Tale compito consiste nella fornitura e nel mantenimento di una rete postale pubblica di base che garantisca, a tariffe accessibili, redditizie e trasparenti, l'accesso a livello nazionale alla rete stessa entro distanze ragionevoli e durante un orario di apertura adeguato e che preveda la raccolta degli invii postali da cassette di impostazione accessibili o da punti di raccolta dislocati sull'intero territorio e la distribuzione di tali invii agli indirizzi indicati nel corso dei regolari giri di distribuzione, oltre ai servizi associati, affidati a tali esercenti per la distribuzione universale nel rispetto di una qualità determinata in virtù di misure normative.

L'interesse pubblico in questione impone la disponibilità nell'Unione di una rete postale pubblica effettivamente integrata, che consenta un'efficace circolazione delle informazioni e promuova, da un lato, la competitività dell'industria europea nonché lo sviluppo degli scambi e una maggiore coesione tra regioni e Stati membri e, dall'altro, il miglioramento dei contatti sociali tra i cittadini dell'Unione.

- ~ Nella definizione dell'area riservata deve essere tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie per la fornitura di un servizio di pubblico interesse economico.

Le risorse finanziarie per il mantenimento e il miglioramento di tale rete pubblica provengono ancora essenzialmente dalle attività di cui al punto 4.3. Un'analisi dei proventi ricavati dai flussi postali negli Stati membri ha evidenziato che il mantenimento in essere di diritti speciali o esclusivi con riguardo a tale mercato è sufficiente, in assenza di circostanze straordinarie, a garantire il mantenimento e il miglioramento della rete postale pubblica. Gli invii di corrispondenza che rientrano nella prima fascia di peso del servizio postale ordinario costituiscono il nucleo fondamentale di questo mercato.

Nella maggior parte degli Stati membri, i limiti del monopolio sono fissati in base al peso dell'invio. Alcuni Stati membri applicano un limite combinato peso/prezzo, mentre in uno Stato membro si applica soltanto un limite di prezzo.

- 5.2. In media, la corrispondenza di peso inferiore ai 350 grammi e ad una tariffa inferiore al quintuplo della tariffa pubblica per un invio ordinario rientrante nella prima fascia rappresenta circa il 98% della corrispondenza degli esercenti postali. Poiché l'impatto sui proventi sarebbe trascurabile, gli esercenti quali definiti al punto 2.2 potrebbero quindi non chiedere che sia loro riservato il servizio relativo alla corrispondenza che non rientra nei limiti sopra definiti.

In mancanza di una diversa armonizzazione di queste attività nell'ambito del diritto comunitario in modo compatibile con le disposizioni del Trattato, la portata del settore che gli Stati membri possono riservare al soggetto che fornisce il servizio universale e che non sono obbligati ad aprire alla concorrenza dovrebbe quindi estendersi solo al servizio di cui sopra. Nella misura in cui gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi per detto servizio, questo va considerato un settore merceologico. Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende riesaminare l'ambito di quest'area, specie per quanto riguarda il limite di peso e di prezzo, entro e non oltre il primo semestre del 2000.

- 5.3. La pubblicità diretta per corrispondenza deve essere inclusa nella definizione di corrispondenza. Tuttavia tale settore sta ancora sviluppandosi a ritmi diversi nei singoli Stati membri e in tale fase ciò rende difficile alla Commissione specificare da un punto di vista generale gli obblighi degli Stati membri relativi a tale servizio. La pubblicità diretta per corrispondenza non contiene messaggi effettivamente personalizzati, ma è destinata a soddisfare esigenze di operatori specifici sostituendo la pubblicità nei media. Inoltre i mittenti di pubblicità diretta per corrispondenza non chiedono gli stessi tempi brevi di consegna richiesti da una clientela che necessita dei servizi quali definiti al punto 5.2. Il fatto che tali due servizi non sempre siano direttamente intercambiabili evidenzia l'esistenza di mercati separati.

Le due principali questioni connesse con la pubblicità diretta per corrispondenza sono la tariffazione e l'abuso potenziale della liberalizzazione di tale mercato per eludere l'area dei servizi riservati di cui al punto 5.2. Gli elementi concreti desumibili dall'esperienza degli Stati membri che non impongono restrizioni ai servizi di pubblicità diretta per corrispondenza non permette ancora di trarre deduzioni conclusive e non consente una valutazione generale definitiva. Tenuto conto di queste incertezze è ritenuto opportuno procedere in via transitoria caso per caso. Gli Stati membri possono considerare necessario in particolari circostanze mantenere talune restrizioni vigenti per i servizi di pubblicità diretta per corrispondenza o introdurre l'obbligo di licenza per evitare distorsioni artificiose del traffico e una sostanziale destabilizzazione dei proventi. Tali restrizioni possono riguardare esclusivamente gli invii di pubblicità diretta per corrispondenza che rientrano nel criterio combinato peso/prezzo applicabile ai servizi che possono essere riservati come indicato al punto 5.2.

Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende prendere una decisione entro il 30 giugno 1998 sulla base di tutti i dati economici specifici allo sviluppo dei mercati postali negli Stati membri in questione sull'arco di tempo

corrispondente e sulla base dell'equilibrio finanziario del soggetto che fornisce il servizio universale nonché sulla possibilità di estendere l'area riservata alla pubblicità diretta per corrispondenza dopo il 31 dicembre 2000. Una decisione di tale tipo dovrebbe implicare, in particolare, discussioni con l'autorità di regolamentazione, l'esercente quale definito al punto 2.2 e i potenziali utenti del servizio di pubblicità diretta per corrispondenza al fine di valutare se i problemi in sospeso possano essere risolti e quali siano le soluzioni da prendere in considerazione.

- 5.4. Per quanto riguarda la distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in arrivo, il sistema dell'importo delle spese terminali percepito dall'esercente postale dello Stato membro di consegna della corrispondenza internazionale e corrisposto dallo Stato membro di origine è attualmente in corso di revisione per adeguare le stesse spese ai costi effettivi di recapito.

Gli Stati membri possono quindi ritenere necessario mantenere in particolari circostanze talune restrizioni vigenti per la distribuzione di corrispondenza transfrontaliera in arrivo⁽¹⁾ onde evitare sviamenti artificiosi del traffico che gonfierebbero la quota della corrispondenza transfrontaliera sul traffico comunitario. Tali restrizioni possono riguardare esclusivamente invii che rientrano nell'area dei servizi riservati.

Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende decidere entro il 30 giugno 1998 sulla base di tutti i dati economici specifici allo sviluppo dei mercati postali negli Stati membri in questione sull'arco di tempo corrispondente e sulla base dell'equilibrio finanziario del soggetto che fornisce il servizio universale nonché sulla possibilità di estendere l'area riservata alla corrispondenza transfrontaliera in arrivo dopo il 31 dicembre 2000.

Nel valutare la situazione, la Commissione terrà conto delle circostanze pertinenti e specifiche agli Stati membri.

- 5.5. La raccolta, lo smistamento e il trasporto di invii postali è stato o è in corso di liberalizzazione in vari Stati membri. Poiché gli effetti sotto il profilo proventi di detta liberalizzazione possono essere diversi in funzione della situazione esistente nei vari Stati membri, alcuni di essi possono ritenere necessario mantenere in particolari circostanze alcune restrizioni esistenti sulla raccolta, sullo smistamento e sul trasporto di invii postali da parte di intermediari in modo da consentire la necessaria ristrutturazione dell'esercente quale definito al punto 2.2. Tuttavia tali restrizioni dovrebbero comunque essere applicate soltanto agli invii postali che rientrano nel settore definito al punto 5.2 e non oltrepassare quanto è già de facto accettato nello Stato membro in questione e essere compatibili con il principio di un accesso non discriminatorio alla rete postale ai sensi del punto 5(b)vii. La necessaria ristrutturazione dell'esercente quale definito al punto 2.2 dovrebbe essere completamente realizzata entro e non oltre il 1° gennaio 2000. Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione riesaminerà la situazione sotto il profilo di tali restrizioni non oltre il primo semestre del 2000.

- 5.6. Gli esercenti quali definiti al punto 2.2 non dovrebbero utilizzare i proventi ricavati dall'area riservata per procedere a compensazioni interne dei costi a favore delle attività in aree aperte alla concorrenza salvo il caso che la quota del costo corrispondente agli obblighi del servizio universale sostenuto dal soggetto che fornisce il servizio universale giustifichi tale compensazione interna dei costi o in altri casi motivati, quali la corrispondenza di tipo culturale o servizi ai disabili.

⁽¹⁾ In particolare ciò può riguardare la corrispondenza da uno Stato che è stata spedita da imprese commerciali in un altro Stato per essere immessa nella rete postale pubblica tramite un operatore postale di questo altro Stato.

Comunque il prezzo dei servizi in concorrenza offerti dall'esercente quale definito al punto 2.2 dovrebbero essere superiori ai costi addizionali medi della fornitura del servizio⁽¹²⁾. Se i servizi fossero offerti ad un prezzo inferiore a tale costo, la Commissione esaminerebbe la situazione alla luce dell'articolo 86.

(b) Condizioni

Per quanto riguarda la deroga all'articolo 90, paragrafo 2, si applicano le condizioni seguenti:

i. liberalizzazione di altri servizi postali

Gli Stati membri devono pertanto revocare tutti i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi postali ad eccezione dei settori definiti nel punto 5.2 e del servizio di corrispondenza collegato all'esercizio di una potestà pubblica, adottando nel contempo tutte le misure atte a garantire il diritto di tutti gli operatori economici di prestare i servizi menzionati.

Ciò non impedisce agli Stati membri di assoggettare, se necessario, la prestazione di tali servizi a procedure di dichiarazione o di licenze per categoria e, nei casi che lo giustificano, a procedure individuali di autorizzazione al fine di assicurare la conformità con le esigenze essenziali. In questo caso, gli Stati membri devono garantire che le condizioni definite in queste procedure siano trasparenti, obiettive e non discriminatorie e che esistano rimedi giuridici efficaci per impugnare l'eventuale diniego.

ii. mancanza di mezzi meno restrittivi per garantire i servizi di interesse economico generale

I diritti esclusivi possono essere estesi solo se assolutamente necessari per garantire l'adempimento dei compiti di pubblico interesse economico affidati all'esercente quale definito al punto 2.2. In molti settori, l'ingresso sul mercato di nuove imprese potrebbe contribuire alla realizzazione dei servizi di pubblico interesse economico sulla base delle capacità specifiche e competenze di cui esse dispongono.

Qualora un esercente quale definito al punto 2.2 non garantisca il raggiungimento degli obiettivi del servizio universale in conformità con il diritto comunitario (come ad esempio la possibilità da parte di ogni cittadino dello Stato membro di avere accesso a giornali, riviste e libri) attraverso la rete postale universale, finanziata dalla gestione dei servizi oggetto di diritti speciali o esclusivi e qualora gli obblighi di servizio universale non possano essere soddisfatti altrimenti, gli Stati membri, anziché estendere questi diritti, devono definire una serie di specifiche di servizio pubblico, in aggiunta alle esigenze essenziali, per quanto riguarda le condizioni di continuità e, nei casi che lo giustificano, di disponibilità e di qualità del servizio nel quadro delle procedure di autorizzazione o dichiarazione applicate ad operatori concorrenti.

Tutte queste condizioni debbono costituire un capitolato d'onori di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie e trasparenti. Prima della loro entrata in vigore, la Commissione verificherà la loro compatibilità con le disposizioni del Trattato.

⁽¹²⁾ La media di tutti i costi aggiuntivi, compreso il costo del capitale, sostenuti dal soggetto che fornisce il servizio universale per prestare il servizio di cui trattasi. Un'impresa che opera alle normali condizioni del mercato in circostanze ordinarie non offrirà servizi ad un prezzo inferiore a tale costo poiché se fosse inferiore a tale valore, la cessazione di tale servizio sarebbe atta ad accrescere la redditività netta dell'impresa.

iii. proporzionalità

Gli Stati membri devono inoltre garantire che la portata dei diritti speciali o esclusivi concessi sia proporzionale al pubblico interesse economico perseguito nell'ambito di tali diritti. Proibire la distribuzione in proprio, ovvero l'esecuzione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine dell'invio di corrispondenza, oppure la raccolta o il trasporto di corrispondenza effettuati da un terzo operante esclusivamente per proprio conto, non sarebbe ad esempio proporzionato all'obiettivo di garantire risorse adeguate per la rete postale pubblica. Gli Stati membri devono inoltre adeguare il contenuto di questi diritti speciali o esclusivi all'evoluzione delle necessità e delle condizioni connesse alla fornitura di servizi postali e tenendo conto di eventuali aiuti di Stato concessi all'esercente quale definito al punto 2.2

iv. controllo da parte di un organismo indipendente di regolamentazione

Uno o più organismi indipendenti dagli esercenti quali definiti al punto 2.2 vigilano sull'adempimento da parte di questi ultimi del loro compito di servizio pubblico, sulla libertà di accesso alla rete postale pubblica e, ove richiesto, sulla concessione di autorizzazioni o sul controllo delle dichiarazioni come pure sul rispetto dei diritti speciali o esclusivi accordati agli esercenti quali definiti al punto 2.2 da parte di altri soggetti economici.

Tale organismo deve garantire in particolare che i contratti per la fornitura di servizi riservati siano caratterizzati dalla massima trasparenza, dall'esistenza di una fatturazione separata e siano distinti da quelli per i servizi non riservati, quali stampa, etichettatura e imbustatura; che le condizioni per i servizi in parte riservati, in parte liberalizzati siano separate e che la parte riservata sia aperta a tutti gli utenti postali, indipendentemente dal fatto che venga acquistata la parte non riservata.

v. monitoraggio efficace dei servizi riservati

Le attività escluse dal gioco della concorrenza devono essere efficacemente controllate dagli Stati membri in base ad obiettivi e livelli di rendimento del servizio preventivamente pubblicati e devono essere oggetto di relazioni periodiche riguardanti il loro conseguimento.

vi. trasparenza della tenuta della contabilità

Gli esercenti quali definiti al punto 2.2 utilizzano componenti comuni delle infrastrutture per competere in una ampia gamma di mercati. Discriminazioni di prezzo e di servizio tra varie classi di utenti possono essere facilmente praticate dagli esercenti che gestiscono una rete postale universale, date le rilevanti spese generali che non è possibile attribuire ad un servizio in particolare. Risulta pertanto estremamente difficile determinare l'esistenza di compensazioni interne dei costi, sia tra le varie fasi di trattamento degli invii postali nella rete postale pubblica sia tra le attività riservate e i servizi forniti in condizioni di concorrenza. Inoltre, un certo numero di esercenti offre tariffe preferenziali per invii di natura culturale, pur essendo chiaro che i costi marginali a lungo termine non saranno coperti. È quindi necessario che gli esercenti quali definiti al punto 2.2 tengano registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in virtù di diritti esclusivi da quelli ottenuti invece dai servizi prestati in regime di concorrenza, al fine di consentire la valutazione delle condizioni applicate ai diversi punti di accesso della rete postale pubblica. Anche per i servizi che si compongono di elementi appartenenti sia ai servizi riservati sia a quelli aperti alla concorrenza, devono essere tenuti distinti i costi riferiti a ciascun elemento.

vii. accesso non discriminatorio alla rete postale

L'accesso deve essere garantito a clienti o intermediari presso punti di accesso pubblici definiti. Le condizioni di accesso, ivi compresi gli eventuali contratti, devono essere trasparenti, pubblicate in maniera corretta e offerte su base non discriminatoria.

Gli Stati membri devono eliminare tutte le restrizioni esistenti per il trattamento della corrispondenza antecedente alla sua immissione nella rete postale pubblica, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per motivi attinenti al finanziamento del servizio universale, all'ordine pubblico o ad esigenze essenziali.

A quanto risulta alcuni esercenti offrono tariffe preferenziali a particolari clienti o gruppi secondo modalità non trasparenti. Gli Stati membri devono verificare le condizioni di accesso a tale rete al fine di accertare che non esistano discriminazioni né nelle condizioni di utilizzo né nelle commissioni praticate tra intermediari rispetto agli esercenti ai sensi del punto 2.2. È necessario appurare in particolare che gli intermediari, inclusi gli esercenti quali definiti al punto 2.2 appartenenti ad altri Stati membri, possano scegliere tra i punti di arrivo disponibili nella rete postale pubblica e ottengano l'accesso entro un periodo di tempo ragionevole e in base a prezzi proporzionali ai costi.

Detto obbligo non implica che gli Stati membri siano tenuti a garantire m l'accesso alla rete postale pubblica per gli invii di corrispondenza provenienti dal loro territorio e trasportati da imprese commerciali in un altro Stato per essere avviati alla rete postale pubblica attraverso un esercente postale di quest'ultimo Stato, unicamente per potersi avvantaggiare di tariffe postali inferiori. Non sono considerate abusive altre ragioni economiche quali i costi e le attrezzature di produzione, il valore aggiunto o il livello del servizio offerto in altri Stati membri. Le frodi possono essere punite con sanzioni comminate dall'organismo indipendente di regolamentazione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le condizioni di accesso applicate e le informazioni necessarie per valutarne le motivazioni. La Commissione non può rivelare le informazioni così acquisite qualora queste siano protette dal segreto d'ufficio o utilizzarle per altri scopi.

6. Applicazione dell'articolo 92 in materia di aiuti concessi dallo Stato agli operatori postali quali definiti al punto 2.2

a) Principi

Pur se alcuni operatori esercenti postali quali definiti al punto 2.2 evidenziano una elevata redditività, la maggior parte di essi sembra trovarsi in perdita o prossima al punto di copertura dei costi per le attività postali, sebbene le informazioni sui risultati a livello finanziario siano molto scarse perché relativamente pochi esercenti pubblicano regolarmente informazioni pertinenti significative per un'eventuale revisione contabile. È ovvio, tuttavia, che vengono erogati aiuti finanziari diretti, sotto forma di sovvenzioni, o indiretti quali gli sgravi fiscali, per sostenere taluni servizi postali, anche se spesso non sono chiare le somme effettivamente erogate.

Il Trattato CE assegna alla Commissione l'obbligo di far rispettare l'articolo 92, in base al quale gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, ad esclusione di alcuni casi in